CONVENZIONE

Tra

Il Comune di CROTONE
e
L'esercente _____

Convenzione per l'utilizzo de voucher per l'acquisto di beni primari per l'infanzia per madri o padri soli, gestante o famiglie multi-problematiche in situazione di difficoltà socio-economica

T R A

Il Comune di CROTONE, di seguito denominato "Comune", codice fiscale 81000250795 , in persona del_____ ivi domiciliata per la carica nella sede _____, in qualità di _____ che interviene alla sottoscrizione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 D. L.vo 18/08/00 n. 267

E

L'esercente attività di _____ Ragione sociale _____, di seguito denominato "_____" con sede in _____, Cod. Fisc./P.IVA _____ rappresentata da _____ nato a _____ il _____, che interviene al presente atto nella sua qualità di _____

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei voucher, da parte dei destinatari, presso esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie per l'acquisto di beni primari per l'infanzia per madri o padri soli, gestante o famiglie multi-problematiche in situazione di difficoltà socio-economica di cui all'Avviso pubblico, destinato agli esercizi commerciali, approvato con determina dirigenziale n. _____ del _____.

ART. 2 – MODALITÀ DI UTILIZZO
Il voucher per l'acquisto di beni primari per l'infanzia ha un valore complessivo di euro **200,00** per ciascun richiedente, frazionato in 10 voucher ciascuno del valore di 20,00 euro e sono rilasciati dal Comune.

Il voucher è un titolo di credito spendibile dalla data di concessione ed entro la data indicata sui buoni che saranno consegnati ai beneficiari presso la rete di farmacie, parafarmacie ed esercizi commerciali aderenti all'iniziativa.

ART. 3 – MODALITÀ DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato al soggetto convenzionato, in possesso del documento di regolarità contributiva e fiscale, per il valore nominale dello stesso, a fronte di presentazione al Comune dei voucher in originale e degli scontrini fiscali (non riscossi e/o riscossi) o degli scontrini non fiscali emessi, relativi alla cessione dei beni, per i quali viene richiesto il rimborso attraverso il relativo titolo di spesa (fattura elettronica, fattura elettronica differita e/o nota di debito).
L'emissione della fattura e/o nota di debito sarà pagata entro 60 giorni dal ricevimento e comunque previa verifica della regolarità del Durc e del pagamento dei tributi locali nonché dell'espletamento delle ulteriori verifiche previste per legge ivi incluse le prescrizioni di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs 36/2023 e smi.

ART. 4 - CONDIZIONI

I voucher sono cumulabili e personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), come tali non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL VOUCHER

Con il voucher potranno essere acquistati i prodotti sotto-indicati:

- Prodotti per l'igiene del bambino compresi i prodotti per l'igiene del naso e per la nascita dei primi denti
- Pannolini
- Apparecchi per l'allattamento al biberon
- Alimenti per la crescita e lo svezzamento compresi gli integratori alimentari quali complessi vitaminici e fermenti lattici
- Farmaci da banco per bambini
- Prodotti di medicazione per bambini
- Acquisto o affitto apparecchi sanitari per bambini
- Ausili per l'allattamento al seno, medicazioni e detergenti post parto, integratori per l'allattamento;

È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del voucher da parte dell'assegnatario verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità fino alla conclusione del procedimento di cui all'oggetto.

ART. 7 – TERMINI RENDICONTAZIONE ED EMISSIONE FATTURA

L'esercente si obbliga a presentare la rendicontazione e ad emettere la fattura entro i termini tassativi che saranno stabiliti e comunicati dal Comune di Crotone, pena l'obbligo dei risarcimento dei danni derivanti all'Ente per i ritardi di rendicontazione delle somme alla Regione Calabria.

ART. 8 – RISERVATEZZA DEI DATI

Il soggetto convenzionato, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di Privacy ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e ss. del regolamento UE 2016/679, nonché del D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 9 - CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei voucher nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al soggetto convenzionato per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, nonché di revocare il beneficio al richiedente.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie tra le parti inerenti all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di CROTONE, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 11 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

Per l'Esercente **Per il Comune**